

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO N. 1 DEL 16.08.2024

IL PRESIDENTE

richiamata la legge quadro nazionale sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 e s. m. e i.;

visto il DPR 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n°290 del 11 dicembre 1996, con il quale viene istituito il Parco Nazionale Arcipelago Toscano;

visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/346 del 15/12/2017, con il quale è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano il Dr. Giampiero Sammuri;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165, recante disposizioni circa la ripartizione delle competenze fra organi di direzione politica ed organi di gestione delle funzioni amministrative, tecniche e finanziarie;

visto il comma 3 dell'articolo 9 della legge 394/91 che disciplina l'attività del Presidente dell'Ente Parco;

richiamato il vigente Statuto approvato con provvedimento n. 23 del 17 luglio 2013, successivamente ratificato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 285 del 16.10.2013;

dato atto che l'Ente Parco ha tra i fini istituzionali la tutela di specie e habitat mediante la messa in pratica di interventi attivi e mediante la definizione di adeguate misure regolamentari; in particolar modo tale azioni sono diretti nei confronti delle specie considerate in pericolo o che rientrano in elenchi di protezione di direttive/convenzioni internazionali;

tenuto conto che la tartaruga marina Caretta Caretta è una specie elencata negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat ed è considerata una specie a rischio globalmente (IUNC, 2017) indicata quale "Vulnerable", mentre in Mediterraneo è elencata nella categoria "Least Concern", grazie agli estesi interventi per la conservazione della specie, soprattutto per la protezione dei siti riproduttivi;

considerato che negli anni scorsi in Arcipelago Toscano si sono verificati vari eventi di nidificazione della specie e da qualche anno sono in corso programmi per la tutela temporanea dei siti di deposizione e per la raccolta di informazioni scientifiche utili a implementare le conoscenze sulla specie e dare indicazioni sulle misure da attuare per proteggerla;

atteso che l'azione di tutela è svolta in modo sinergico tra l'Ente Parco e diversi Enti locali, Regione Toscana e i Comuni interessati, l'Amministrazione Penitenziaria della Casa di Reclusione di Porto Azzurro, le Forze dell'Ordine, gli Istituti di ricerca e di monitoraggio, ARPAT, Università degli Studi di

Pisa e di Siena, l'Istituto zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, nonché con un'attiva collaborazione con le associazioni di tutela ambientale;

considerato che a partire dal mese di giugno nella spiaggia denominata "Cala Giovanna" sono state registrate n. 7 nidificazioni della specie *Caretta caretta*, regolarmente monitorate dagli operatori autorizzati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con deroga al D.P.R. n. 357/1997 del programma operativo delle attività previste nella stagione di nidificazioni 2024, opportunamente supportati dalle Forze dell'Ordine competenti per territorio, dal personale della Casa di Reclusione di Porto Azzurro che opera nell'Isola di Pianosa e dal personale all'uopo delegato dall'Ente Parco (Guide Parco);

preso atto che sulla base delle segnalazioni pervenute dal Prof. Marco Zuffi del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa si ritiene che le fasi di schiusa possano manifestarsi a partire dalla corrente settimana fino a tutto il mese di settembre;

vista la necessità di salvaguardare i nidi e di garantire il naturale svolgimento delle fasi di schiusa ed emersione dei piccoli esemplari di *Caretta caretta*; evitando in ogni modo il potenziale eventuale disturbo da parte delle persone che soggiornano nell'Isola di Pianosa;

sentito il Comune di Campo nell'Elba, competente territorialmente per quanto riguarda l'Isola di Pianosa;

ritenuto pertanto necessario adottare misure urgenti quali il divieto di accesso nelle ore notturne nell'area corrispondente alla spiaggia denominata "di Cala Giovanna", presso l'Isola di Pianosa, nel Comune di Campo nell'Elba, allo scopo di non arrecare disturbo alla fase di schiusa delle uova e successiva emersione relativamente ai nidi realizzati nella medesima spiaggia da esemplari di *Caretta caretta*;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. che dalla data odierna e fino al 30.09.2024 (salvo eventuali modifiche stabilite con successiva Ordinanza del Presidente del PNAT) nell'area corrispondente alla spiaggia denominata "di Cala Giovanna" presso l'Isola di Pianosa, nel Comune di Campo nell'Elba, descritta nella mappa allegata e parte integrante del presente atto, individuata dai punti di coordinata geografica 42.588755°N - 10.094786°E e 42.590840°N - 10.093264°E, sia vietato a chiunque l'accesso dalle ore 20:00 alle ore 7:00 allo scopo di non arrecare disturbo alla fase di schiusa delle uova e successiva emersione relativamente ai nidi realizzati nella medesima spiaggia da esemplari di *Caretta caretta* nel corso dell'estate 2024;

2. che l'accesso sia consentito solamente alle Forze dell'Ordine competenti per territorio, al personale autorizzato dall'Ente Parco e agli operatori autorizzati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con deroga al D.P.R. n. 357/1997 del programma operativo delle attività previste nella stagione di nidificazioni 2024 di *Caretta caretta* allo scopo di monitorare e condurre a buon fine le operazioni di messa in sicurezza, monitoraggio e registrazione delle fasi di schiusa e di emersione dei piccoli di *Caretta caretta*;

3. che le infrazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza vengano punite con l'irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite nel Regolamento per le Sanzioni Amministrative dell'Ente Parco

approvato ai sensi dell'art. 30 comma 2 della Legge n. 394/91 e secondo le disposizioni contenute nella Legge del 24 Novembre 1981 n. 689;

4. che le disposizioni contenute al precedente punto 3 non precludano l'applicazione di sanzioni penali, così come disposto dal citato art. 30 della Legge n. 394/1991 o da altre disposizioni eventualmente applicabili;

5. di notificare il presente provvedimento al Comune di Campo nell'Elba, alla Regione Toscana, al Reparto Carabinieri Parco Nazionale Arcipelago Toscano, al Nucleo Carabinieri Parco di Marciana Marina, alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, alla Guardia di Finanza - Sezione Operativa Navale di Portoferraio e alla Casa di Reclusione di Porto Azzurro;

6. che il presente provvedimento acquisti immediata eseguibilità e venga pubblicato all'albo on line dell'Ente Parco sul sito www.islepark.it.

Il Presidente
* Giampiero Sammuri

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano